

Codice A1813C

D.D. 22 agosto 2022, n. 2621

**Concessione demaniale per attraversamento su Rio Ronello in Via Gerbidi - Comune di FIANO (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TOPO6282 - Autorizzazione Idraulica N.5878/2022 - COMUNE DI FIANO.**



**ATTO DD 2621/A1813C/2022**

**DEL 22/08/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Concessione demaniale per attraversamento su Rio Ronello in Via Gerbidi - Comune di FIANO (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TOPO6282 – Autorizzazione Idraulica N.5878/2022 - COMUNE DI FIANO.

Il Sig. Luca Casale, Sindaco del COMUNE DI FIANO, con sede in Piazza XX Aprile n° 1 - 10070 FIANO (TO), Codice Fiscale/Partita IVA 01742750019, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 7 Giugno 2022 al n. 24012/A1813C per Concessione demaniale per attraversamento su Rio Ronello in Via Gerbidi - Comune di FIANO (TO) , così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto riguarda la realizzazione di un attraversamento sul Rio Ronello, posto in corrispondenza di Via Gerbidi, in Comune di Fiano. Tale opera viene realizzata a sostituzione del guado esistente, costituito da due tubazioni in calcestruzzo, con uno scatolare in c.a. prefabbricato avente sezione 2,00 x 1,00 m e lunghezza 4,00 m, posto in fondo alla Via Gerbidi per dare accesso ai fondi posti in sinistra del corso d'acqua. Contestualmente verrà realizzato l'innalzamento del piano viario esistente in adeguamento alla quota di progetto dello scatolare, tramite l'utilizzo di materiale di riporto derivante dall'asportazione dei depositi, riposizionato al di sopra ad un piano di posa realizzato in misto granulare stabilizzato di spessore di 30 cm.

Al fine di rendere efficiente l'attraversamento, a circa 6,00 m a monte di questo si prevede la realizzazione di una briglia a pettine in grado di trattenere il materiale flottante di grandi dimensioni, costituita da 5 cilindri cavi metallici di diametro 200 mm infissi in una trave in c.a. 60 x 60 cm e riempiti con calcestruzzo magro, disposti con interasse 50 cm di altezza fuori terra di 80 cm. Inoltre si prevede un l'intervento di risagomatura e disalveo di materiale materiale litoide depositato a monte e valle dell'attraversamento, a seguito dei precedenti eventi alluvionali.

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n.

2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Con nota n° 33647 del 03/08/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15,16 della L.R. 14/2014 e contestuale richiesta delle spese di istruttoria ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale non è stata resa necessaria in quanto trattasi di opera pubblica per il quale il Comune ha approvato il progetto definitivo-esecutivo con Deliberazione di Giunta n. 104 del 28/12/2021.

Preso atto del Verbale di fine istruttoria N.5878/2022, redatto in data 21/06/2022 da Funzionari del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino a seguito di visita di sopralluogo, e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che:

- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Vista la L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

*determina*

**di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici la Ditta COMUNE DI FIANO ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. siano eseguiti i calcoli di verifica strutturale dello scatolare e della briglia di trattenuta, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, ecc.), ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti (D.M. 17.01.2018);
- c. i manufatti in progetto (scatolare e briglia di trattenuta) dovranno essere raccordati con il profilo spondale e con i muri di recinzione delle proprietà private esistenti esistenti senza soluzione di continuità;
- d. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
- e. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- f. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- g. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- h. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- i. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
- j. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda in corrispondenza dello scarico, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua;
- k. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse

derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

- l. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- m. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- n. il concessionario dovrà comunque ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (ad es. Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora per le lavorazioni che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire l'eventuale recupero della fauna ittica, ecc.).

**di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, al Sig. Luca Casale, Sindaco Pro Tempore del COMUNE DI FIANO, l'occupazione di aree demaniali per Concessione demaniale per attraversamento su Rio Ronello in Via Gerbidi - Comune di FIANO (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2040, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;

di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone di concessione;

di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOPO6282 - Disciplinare di concessione demaniale

**Rep. n°**            **del** \_\_\_\_\_

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione demaniale per attraversamento su Rio Ronello in Via Gerbidi - Comune di FIANO (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i.

**Richiedente:** Il Sig Daniele Piazza Direttore ad interim dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese, domiciliato ai fini della presente presso la sede dell'Ente stesso in Valenza (AL), piazza Giovanni XIII delegato alla firma a seguito del Decreto del Presidente n° 31 del 22/04/2022.

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione demaniale per attraversamento su Rio Ronello in Via Gerbidi - Comune di FIANO (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

**Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.**

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nella Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Art. 3 - Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove** e pertanto con scadenza al 31/12/2040 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso

d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

#### **Art. 4 - Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti

di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

#### **Art. 5 - Canone.**

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone demaniale

#### **Art. 6 - Deposito cauzionale**

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione.

#### **Art. 7 - Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

#### **Art. 8 - Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

#### **Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede

legale del Comune di Fiano in Piazza XX Aprile 1, Fiano. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

Il Sindaco

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig. Luca Casale

Dott. For. Elio PULZONI

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)